



Corte dei Conti

*Sezione regionale di controllo
per la Basilicata*

Potenza

Viale del Basento, 78

e-mail sezione.controllo.basilicata@corteconti.it

PEC: basilicata.controllo@corteconticert.it

CORTE DEI CONTI



0000767-20/03/2014-SC_BAS-T93-P

Al sig.

Presidente

del Consiglio comunale di

85021 AVIGLIANO (PZ)

Oggetto: Trasmissione delibera n. 47/2014/PRSE della Sezione regionale di controllo avente ad oggetto ***"Pronuncia ai sensi dell'art.1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del decreto legislativo nr. 267/2000 (T.U.E.L.) nei confronti del comune di AVIGLIANO relativamente ai rendiconti 2010 e 2011"***.

Allegata alla presente, si trasmette copia della delibera n. 47/2014/PRSE di cui all'oggetto, affinché se ne dia urgente comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive, consequenziali in ordine alle relazioni sui rendiconti 2010 e 2011, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo e saranno oggetto di verifica in occasione delle prossime disamine dei bilanci preventivi e/o sui rendiconti consuntivi dell'ente ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del T.U.E.L.

IL PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

(dott. Giovanni Cappiello)

Prot. 3620 del 20/03/2014

Si attesta che la presente copia cartacea composta da **SINABACO**
N° 15 fogli è conforme al documento informatico, **SEGRETARIO**
non firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005
ed ha valore legale di riproduzione informatica ai sensi
dell'Art. 2712 del Codice Civile.



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 47 /2014/PRSE

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Presidente di Sezione	dott. Francesco Lorusso	Presidente
Consigliere	dott. Rocco Lotito	Componente-relatore
Referendario	dott.ssa Vanessa Pinto	Componente

Nell'adunanza del 13 marzo 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato

- che l'articolo 148-bis del TUEL dispone al primo comma che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti



consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che il secondo comma dello stesso articolo estende la disamina anche alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente;

- che, nell'ambito delle predette verifiche, qualora la Sezione regionale di controllo accerti l'esistenza di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, insorge per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

- che, qualora non risultino integrati i presupposti per l'adozione della pronuncia di cui al terzo comma del predetto articolo 148-bis, nella delibera conclusiva delle verifiche di cui al primo ed al secondo comma dello stesso articolo può ravvisarsi la necessità di apposita segnalazione all'Ente affinché superi le irregolarità e/o criticità emerse e adotti tutte le misure idonee a ripristinare l'integrale rispetto di tutta la vigente normativa ed a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in segreteria il 9 giugno 2011, e n.10/AUT/2012/INPR, depositata in segreteria il 18 giugno 2012, con le quali sono state approvate le linee guida ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-



finanziaria degli enti locali nella predisposizione, rispettivamente, delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011 ed i questionari allegati;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, redatte sulla base dei relativi questionari e trasmesse, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di AVIGLIANO (PZ);

Constatato che l'Organo di revisione, in risposta ad una specifica domanda contenuta nei questionari, ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità, tali da incidere sui rendiconti 2010 e 2011, e di non aver suggerito misure correttive che non siano state adottate dall'ente;

Viste le note di questa Sezione di controllo con le quali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo demandate a questa Sezione regionale di controllo dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 148 bis del T.U.E.L. e del contraddittorio per l'emanazione della specifica pronuncia, da adottarsi nei casi previsti dalla vigente normativa, sono stati richiesti chiarimenti e controdeduzioni e si è data comunicazione dell'adunanza pubblica;

Visti i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo, con la quale è stata fissata l'adunanza per la predetta pronuncia;

Comparsi l'Assessore al bilancio, il Ragioniere dell'ente e l'Organo di revisione;

Udito il Magistrato relatore dott. Rocco LOTITO;

Tanto premesso, così

DELIBERA

Sulla base delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della conseguente attività istruttoria svolta, si rileva quanto di seguito esposto.

Tardiva approvazione del rendiconto

Il rendiconto dell'esercizio 2011 risulta approvato in data 5 maggio 2012, oltre il termine del 30 aprile 2012 in violazione dell'art. 227, comma 2, del TUEL, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, lettera c), del D.L. n. 154/2008 (conv.



dalla L. n. 189/2008). Analogo ritardo, rispetto al termine del 30 aprile 2011, si registra per il rendiconto 2010, approvato il 6 maggio 2011.

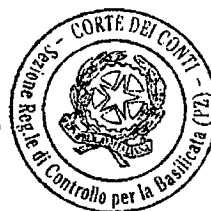
Nell'osservare che questa Corte in passato ha sollevato analogo rilievo (cfr. deliberazione n. 19/2012/PRSP), risulta necessario che l'ente provveda allo scrupoloso rispetto della normativa.

L'approvazione del rendiconto entro i termini di legge è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile, tanto più che l'articolo 243, comma 6, del TUEL prevede per l'inosservanza del termine di legge l'assoggettamento, fino all'approvazione definitiva dello stesso, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari.

Si deve peraltro evidenziare che l'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di bilancio è stata recentemente ribadita dall'art. 3, comma 1, lettera l), del D.L. n. 174/2012 che, con l'introduzione del comma 2 bis nel corpo dell'art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 dello stesso TUEL che disciplina le ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale.

Con nota del 26 febbraio 2014, a firma del Sindaco e del Revisore dei conti, è stato sul punto precisato quanto segue:

- «la proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010 è stata approvata dalla Giunta con deliberazione n. 24 del 9 aprile 2011, e la relativa documentazione è stata depositata presso l'Ufficio di Segreteria dell'ente in data 11 aprile 2011, per restare a disposizione dei consiglieri comunali;
- il Consiglio comunale per l'approvazione del rendiconto 2010 è stato convocato con avvisi in data 26 aprile 2011;
- in prima convocazione, il 30 aprile 2011, la seduta del Consiglio è andata deserta, per mancanza del numero legale, e il rendiconto è stato approvato dal Consiglio, in seconda convocazione, il 6 maggio 2011;
- la proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011 è stata approvata dalla Giunta con deliberazione n. 25 del 6 aprile 2012, e la relativa documentazione è stata depositata presso l'ufficio di Segreteria dell'ente in data 10 aprile 2012, per restare a disposizione dei consiglieri comunali;



- il Consiglio comunale per l'approvazione del rendiconto 2011 è stato convocato con avvisi in data 23 aprile 2012;
- in prima convocazione, il 30 aprile 2012, la seduta del Consiglio è andata deserta, per mancanza del numero legale, e il rendiconto è stato approvato dal Consiglio, in seconda convocazione, il 5 maggio 2012».

Utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente

Dai questionari emerge che risultano utilizzati per cassa al 31 dicembre 2010 (per € 815.617,17) ed al 31 dicembre 2011 (per € 438.845,80) fondi aventi specifica destinazione.

In sede istruttoria si è chiesto che fosse chiarita la specifica tipologia dei predetti fondi specificando:

- la data in cui gli stessi sono stati ricostituiti;
- se sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia (cfr. art. 195 TUEL);
- quali sono state le ragioni del deficit di cassa e dello squilibrio finanziario.

Con la nota di risposta è stato evidenziato quanto segue:

«Si premette che i fondi vincolati dall'Ente al 31/12/2010 ammontano complessivamente a €. 2.764.345,71 di cui €. 395.944,07 riguardano proventi derivanti da alienazioni di beni dell'ente e €. 629.534,39 proventi da permessi a costruire. Sono queste due tipologie di fondi, vincolati per le ragioni esposte nella nota del 27/9/2011, che sono state utilizzate in termini di cassa nell'anno 2010 per il pagamento di spese correnti al fine di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

I fondi vincolati al 31/12/2011, invece, ammontano complessivamente a €. 2.584.517,08 di cui €. 100.498,21 riguardano proventi da alienazione di beni e €. 588.856,57 proventi da permessi a costruire. Una parte di questi ultimi, per un importo pari a €. 438.845,80 è stata utilizzata per cassa.

Si rappresenta, sin d'ora, che a partire dal 2012 le due tipologie di fondi non vengono più vincolate e che al 31/12/2012 non risultano fondi a specifica destinazione ancora da ricostituire.



9

L'utilizzo dei fondi a specifica destinazione avviene nel rispetto della normativa vigente, ad eccezione delle comunicazioni al Tesoriere che vengono fatte dal Responsabile del Servizio Finanziario in forma verbale.

Le ragioni del deficit di cassa sono imputabili principalmente alla mancata riscossione di crediti vantati nei confronti della Regione Basilicata per un importo, al 31/12/2011, di €. 497.080,35 e alla difficoltà di riscuotere, in tempi relativamente brevi, i ruoli emessi dall'Ente a causa del perdurare della crisi economica che il Paese sta attraversando da alcuni anni».

La Sezione, nel rilevare la necessità del rigoroso rispetto dell'art. 195 del TUEL, anche con riferimento alle prescritte specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente, ritiene altresì necessario che l'Amministrazione adotti ogni opportuna azione per determinare l'ordinaria permanenza di una situazione di equilibrio finanziario.

Gestione residui

• Si segnala, preliminarmente, che dal questionario si evince la sussistenza al 31.12.2011 di residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007, ancora da riscuotere, relativi ai titoli I (65.087,20 euro), III (5.106,80 euro) e VI (408,00 euro).

Visto che la eventuale mancata esigibilità dei predetti residui potrebbe avere un impatto negativo sugli equilibri di bilancio e sull'importo effettivo dell'avanzo di amministrazione, in sede istruttoria si è chiesto che l'ente e l'Organo di revisione dettagliassero rigorosamente l'anno di maturazione dei crediti relativi ai residui sopra indicati e fornissero le specifiche motivazioni della loro mancata riscossione.

Si è chiesto, inoltre:

- che fosse riferita la consistenza, ad oggi, dei residui ultraquinquennali relativi ai predetti titoli evidenziando l'esatto importo del fondo di svalutazione (di cui all'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012) e specificando se ricorre la fattispecie che impone la diversa percentuale del 30% (ai sensi dell'art. 1, c. 17, del D.L. n. 35/2013);
- che, nel caso sussistano attestazioni sulla elevata esigibilità dei predetti residui da parte dei responsabili dei servizi competenti, fossero indicati rigorosamente gli specifici presupposti e le motivazioni sui quali esse si fondano;



- che l'Organo di revisione indicasse dettagliatamente le verifiche che ha effettuato sul punto evidenziando i presupposti e le motivazioni sui quali ha fondato gli eventuali pareri resi in merito.

Si evidenzia, inoltre, che, al 31.12.2011, dai dati riportati nel prospetto sull'anzianità dei residui di cui al punto 1.8.4, il rapporto tra i residui attivi totali e quelli anteriori al 2007 (16,57%) e il rapporto tra residui passivi totali e quelli precedenti il 2007 (22,18%) superano entrambi la soglia di attenzione del 15%.

Sussistono, poi, alti residui passivi del titolo II, parte dei quali accumulati prima del 2007, che potrebbe indicare criticità nella programmazione degli investimenti da parte dell'ente e nella realizzazione delle opere previste.

In sede istruttoria si è, quindi, chiesto che l'Organo di revisione ed i competenti Organi comunali relazionassero in ordine alle misure poste in essere conseguenzialmente alle pronunce adottate da questa Sezione regionale di controllo ed indicassero quali sono stati i provvedimenti adottati dall'amministrazione al fine di superare ogni eventuale ingiustificato ritardo nei procedimenti di erogazione della spesa.

Da quanto riportato nella nota di chiarimenti si evince che:

- l'importo residuo riportato nel 2012 con riferimento al titolo I si riferisce a ruoli TAR SU, i cui crediti risultano maturati nel 2005 (quanto a 4.280,59 euro) e nel 2006 (quanto a 60.806,61 euro) e che «un importo, pari a €. 1.763,45, è stato riscosso negli anni 2012 e 2013; un importo, pari a €. 48.634,49 è stato eliminato in sede di chiusura 2012»;

- l'importo residuo riportato nel 2012 con riferimento al titolo III si riferisce a 2.220,81 euro per ruolo acqua (risalenti al 2003), 420,91 euro per recupero somme (maturati nel 2005) e 2.465,08 euro per Fitti locali e interessi per ritardato pagamento del 2006 e che «... una parte di essi, pari a €. 4.511,71, è stata riscossa negli anni 2012 e 2013»;

- l'importo residuo riportato nel 2012 con riferimento al titolo VI si riferisce a 408,00 euro per Recupero somme per spese contrattuali, risalenti al 2005, importo per il quale «...sono in corso verifiche in quanto il debitore interessato sostiene di aver provveduto all'estinzione del debito di che trattasi»;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a vertical stroke.

- che «il fondo di svalutazione crediti previsto nell'anno 2012 nella misura di €, 17.548,50 corrisponde al 25% del totale dei residui sopra menzionati al titolo I e al titolo III»;
- che «il fondo di svalutazione crediti previsto nell'anno 2013 e riferito ai residui ultraquinquennali degli stessi titoli I e III ammonta a €. 9.497,20»;
- che «non ricorre la fattispecie che impone la diversa percentuale del 30%»;
- che «... con riferimento ai residui passivi del titolo II e quelli attivi del titolo IV, si ribadisce che la situazione risulta influenzata dalla presenza di poste riguardanti gli interventi di cui alla legge 219/81».

La Sezione, con riferimento a quanto riferito in ordine all'eliminazione dei suindicati residui attivi, rinvia all'applicazione del punto 33 del principio contabile n. 2 (approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008), il quale ha previsto, per il caso di residui attivi eliminati per insussistenza o per prescrizione, «... l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie». Considerata l'alta percentuale di residui attivi vetusti, per il caso della eventuale difficoltà di incasso degli stessi risulta necessario che l'ente adotti ogni opportuno ed urgente provvedimento a tutela degli equilibri di bilancio, ivi incluso un vincolo di indisponibilità per una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione fino all'effettivo realizzo degli stessi residui (cfr. il punto 60, lett. d, del principio contabile n. 3.). Nel caso, poi, si accerti la inesigibilità o la dubbia esigibilità di residui attivi, dovrà provvedersi al conseguente stralcio dal conto del bilancio con successivo inserimento nel conto del patrimonio (cfr. punti 46 e 49 del principio contabile n. 3), salvo che, per i crediti di dubbia esigibilità, non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita (cfr. punto 101 del principio contabile n. 3).

Si evidenzia, ora, che l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha disposto che le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 311/2004 (e quindi anche i comuni) avrebbero dovuto adottare entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o



maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, misure da pubblicare sul sito internet dell'amministrazione (comma 1, lett. a, punto 1).

Inoltre, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha lo specifico obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione di tale obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa (comma 1, lett. a, punto 2).

Si osserva, però, che dai questionari è emerso che l'ente non ha adottato per gli esercizi in esame le misure organizzative previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 (conv. in L. n. 102/2009) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (al punto 1.12 si richiama in proposito una delibera del 12 aprile 2012).

Si è rappresentata allora la necessità istruttoria che l'Ente e l'Organo di revisione, anche in relazione all'ingente fondo cassa al 31.12.2011 (di cui si è chiesto di specificare la parte costituita da fondi vincolati), fornissero le motivazioni di quanto sopra, precisando se l'amministrazione ha successivamente provveduto all'integrale applicazione delle suddette disposizioni e se, in sede di adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa, si sia provveduto e si provveda in maniera rigorosa ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a, punto 2 del D.L. n. 78/2009).

A tale ultima richiesta non è stato fornito alcun riscontro.

Questa Sezione, nel rilevare l'inadempimento, per gli esercizi in esame, degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 1, lett. a, punti 1 e 2, del D.L. n. 78/2009, invita l'amministrazione ad una sempre più attenta e costante opera di monitoraggio e di gestione dei residui e rinvia a quanto in argomento rilevato nelle proprie precedenti deliberazioni adottate nei confronti del comune in esame.

Debiti fuori bilancio e passività potenziali probabili

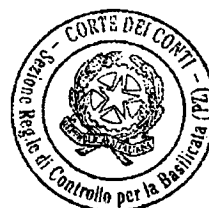


Risulta che l'ente nel 2010 ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive per un importo di 21.100,00 euro.

Il persistere del fenomeno (nel 2009 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di 79.649,05 euro, nel 2008 per un importo di 295.469,46 euro, nel 2007 per un importo di 208.925,20 euro) determina possibili rischi per gli equilibri di bilancio.

In sede istruttoria si è chiesto che l'amministrazione e l'Organo di revisione:

- riferissero in ordine a tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, riconosciuti in pregressi esercizi finanziari e fino ad oggi, che non fossero ancora stati ripianati e specificassero se ad oggi esistono altri debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento ovvero altre passività potenziali;
- evidenziassero, per ognuno di tali debiti o passività, le specifiche entrate che sono state appostate a copertura, specificando se le stesse sono state effettivamente ed integralmente incassate;
- specificassero in quale misura tutta la sussistente debitoria fuori bilancio sia stata effettivamente pagata ed in quale misura rimanga insoluta o priva di copertura;
- riferissero in merito alle misure poste in essere anche conseguenzialmente alle pronunce emesse da questa Sezione regionale di controllo, ed ai provvedimenti che sono stati adottati per evitare il ripresentarsi del fenomeno.



Con la nota di risposta si è ribadito quanto già esposto nella nota prot n. 10648 del 27 settembre 2011 e si è precisato «che:

- negli anni 2011 e 2012 non è stato riconosciuto alcun debito fuori bilancio;
- nell'anno 2013 sono stati riconosciuti debiti per un importo di €. 37.034,26 per sentenze esecutive».

Questa Sezione, nel rilevare che non sono state fornite tutte le notizie richieste, di cui rimane in attesa, rinvia a quanto sul punto evidenziato nella precedente deliberazione n. 19/2012/PRSP.

Si rileva, inoltre, la necessità che l'ente adotti ogni urgente e necessario provvedimento a tutela degli equilibri di bilancio e valuti il grado di probabilità del concretizzarsi di eventuali passività future al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti secondo quanto

stabilito al punto 65 del principio contabile n. 3, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008, che ha precisato che: «L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione.

Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nell'an e nel quantum, ed in particolare quando alla data di formazione del rendiconto:

- esiste un'obbligazione che deriva da un evento passato;
- è probabile un uscita finanziaria;
- è possibile effettuare una stima attendibile del debito;

devono essere rilevati nel conto del bilancio, o, in alternativa, deve essere riservata quota parte di avanzo a copertura di essi.

Se, invece, la passività deriva da un obbligazione:

- possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o meno da uno o più fatti futuri che non sono sotto il controllo dell'ente;
 - non probabile in relazione all'impiego di risorse per la sua estinzione;
 - che non può essere determinata con sufficiente attendibilità,
- deve essere data adeguata informazione nella relazione al rendiconto della gestione».



Strumenti di finanza derivata

Con riferimento al contratto di finanza derivata estinto nel 2010 (come confermato al punto 5.2 del relativo questionario) si rinvia a quanto ampiamente evidenziato nella deliberazione n. 19/2012/PRSP di questa Sezione regionale.

Situazione inventariale

L'art. 230, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 prevede l'aggiornamento annuale dell'inventario dei cespiti di cui l'ente è titolare. Dal questionario 2011 risulta che l'ultimo aggiornamento del documento di cui trattasi è stato effettuato addirittura nel 1997.

Considerato che questa Sezione regionale di controllo ha in passato già rilevato l'esistenza dell'inventario non aggiornato e che l'ente aveva assicurato un imminente adempimento (cfr. le deliberazioni n. 147/2007, n. 91/2009/PRSP e n.

19/2012/PRSP), si è chiesto che l'Amministrazione e l'Organo di revisione relazionassero dettagliatamente in ordine alle motivazioni del persistere della predetta violazione del citato art. 230 ed alle misure conseguenzialmente adottate.

In sede istruttoria si è anche osservato che nelle domande preliminari del questionario 2010 (punto 28) è stato dichiarato che il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune ai sensi dell'art. 230 del TUEL. Opposta è stata la risposta all'analoga domanda del punto 29 delle domande preliminari del questionario 2011. Si è chiesto, pertanto, che fossero indicate le circostanze di fatto e contabili (diverse dalla costante del mancato aggiornamento dell'inventario) che hanno determinato tale diversa risposta.

Il Sindaco e l'Organo di revisione hanno quindi dichiarato quanto segue:

«Il mancato completamento dell'attività di aggiornamento dell'inventario è determinato dalla situazione relativa a diversi immobili comunali che, da verifiche fatte dall'ufficio tecnico comunale, risultano non iscritti in catasto, a causa di procedure non correttamente eseguite all'epoca della loro realizzazione. Si tratta di immobili realizzati, in alcuni casi negli anni Sessanta, in seguito a procedure di espropriazione non portate a termine, a causa della mancata formalizzazione dell'atto di cessione con gli originari proprietari dei terreni. Per alcuni di questi immobili, realizzati in epoca risalente, su terreni provenienti dall'azione di Riforma Fondiaria, il Comune si è attivato presso l'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (Alsia) per ottenere il trasferimento di tali beni al patrimonio comunale, ai sensi del regolamento di dismissione dei beni della Riforma Fondiaria, adottato dall'Alsia in attuazione della legge regionale 14 aprile 2000 n. 47. Per rendere possibile l'acquisizione al patrimonio comunale, il Comune di Avigliano ha provveduto, con oneri a carico del proprio bilancio, all'affidamento degli incarichi a tecnici liberi professionisti per l'effettuazione delle operazioni propedeutiche al successivo trasferimento. Le operazioni tecniche sono state completate e, al momento, il Comune è in attesa della formalizzazione da parte dell'Alsia dell'elenco definitivo, per poter procedere all'approvazione di apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale, da adottarsi ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1), del D. Lgs. 267/2000».



Non può in questa sede non essere rilevato, anche per l'esercizio in esame, il mancato aggiornamento dell'inventario che determina una persistente violazione dell'art. 230, settimo comma, del TUEL.

Questa Sezione deve, ancora una volta, evidenziare che per una corretta redazione del conto del patrimonio risulta necessario adempimento preliminare la redazione di un veritiero e completo inventario dei cespiti di cui l'ente è titolare, da valutarsi secondo i criteri dettati dall'art. 230 del TUEL; l'acclarata mancanza di un aggiornato inventario, in violazione della predetta norma, determina la conseguenza che le rappresentazioni contabili contenute nella situazione patrimoniale dell'ente non possono essere ritenute attendibili.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata segnala al Consiglio comunale di AVIGLIANO la situazione sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis, 1° e 2° comma, del TUEL;

ORDINA

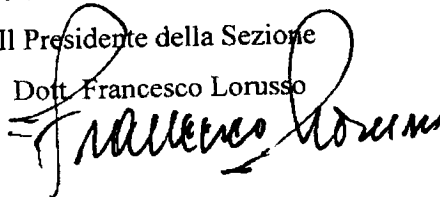
che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio dell'ente, affinché ne dia urgente comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive, consequenziali alle osservazioni formulate in ordine alle relazioni sui rendiconti 2010 e 2011, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo e saranno oggetto di verifica in occasione delle prossime disamine dei bilanci preventivi e/o sui rendiconti consuntivi dell'ente ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della L. n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL;

che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria sollecitando quest'ultimo ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle irregolarità e criticità evidenziate.

Così deliberato in Potenza nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2014.

Il Presidente della Sezione

Dott. Francesco Lorusso

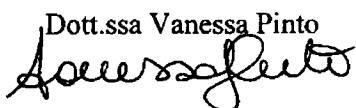


I Magistrati

Dott. Rocco Lotito (Relatore)



Dott.ssa Vanessa Pinto



Depositata in Segreteria il 18 MAR. 2014

Il Funzionario Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni CAPPIELLO

